	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

OGGETTO: AIA » AGRI DI OSA/AGRI DEGG SAPI - UD/AIA/105

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 137 dell'1 febbraio 2013, come aggiornata e modificata con i decreti n. 227 del 18 febbraio 2015 e n. 779 del 22 febbraio 2017, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta da LA SUINICOLA SANDANIELESE S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA presso l'installazione sita nel Comune di Ragogna (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale n. 22295/2014;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 137 dell'1 febbraio 2013, che autorizza l'esercizio, da parte di LA SUINICOLA SANDANIELESE S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di San Daniele del Friuli (UD), via Tagliamento, 41, identificata dal codice fiscale 02280080306, dell'attività di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Ragogna (UD), località Cergole, frazione Aonedis;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 227 del 18 febbraio 2015, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 137/2013;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 779 del 22 febbraio 2017, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 137/2013, come aggiornata con il decreto n. 227/2015;

**Vista** la nota del 31 gennaio 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 4889, con la quale il Gestore ha trasmesso il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 137 dell'1 febbraio 2013, come aggiornata e modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 227 del 18 febbraio 2015 e n. 779 del 22 febbraio 2017, consistente nella sostituzione dell'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)";

## **DECRETA**

E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 137 dell'1 febbraio 2013, come aggiornata e modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 227 del 18 febbraio 2015 e n. 779 del 22 febbraio 2017, per l'esercizio, da parte di LA SUINICOLA SANDANIELESE S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di San Daniele del Friuli (UD), via Tagliamento, 41, identificata dal codice fiscale 02280080306, dell'attività di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Ragogna (UD), località Cergole, frazione Aonedis.

### **Art. 1 – Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**

**1.** L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)" al decreto n. 137/2013, come sostituito dal decreto n. 779/2017, è sostituito dall'Allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2 – Disposizioni finali**

**1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 137/2013, n. 227/2015.

**2.** Copia del presente decreto è trasmessa a La Suinicola Sandanielese S.r.l. - Società Agricola, al Comune di Ragogna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero della Transizione Ecologica.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento

e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

**Aree omogenee:**

Alta pianura irrigua (AI)  
 Alta pianura non irrigua (ANI)  
 Bassa pianura irrigua (BI)  
 Bassa pianura non irrigua (BNI)

**Quadri di valutazione**

scheletro % vol.			CSC meq/100g	Profondità utile radici						
				< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm		
				pH						
> 35			> 10	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno X	raro	occasionale
rischio di incrostamento	basso	medio X	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90) X	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa

Coltura	Precessione colturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale N <sub>nex</sub>			
				N <sub>nex</sub> =	N <sub>a</sub>	- Nf	- An
MAIS	mais	AIZVN	67,0	270	330	40	20
"	cereali	"	13,0	260	320	40	20
"	soia	"	41,0	240	290	30	20
GIRASOLE	cereali	"	3,0	80	140	40	20
ORZO	mais	"	7,0	80	140	40	20
FRUMENTO	mais	"	6,0	140	200	40	20
FRUMENTO	girasole	"	3,0	110	160	30	20
SOIA	mais	"	41,0	30	60	40	20
PIOPPI	pioppi	"	16,0	100	140	20	20
MEDICA	medica	"	6,0	40	80	20	10
PRATO	prato	"	2,0	40	70	10	20
<b>Totali</b>			198,0				

dove:

N<sub>nex</sub> = azoto da apportare con la concimazione

N<sub>a</sub> = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione colturale  
 (in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

Nf = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

An = Apporti naturali

**Piano di utilizzazione dell'azoto:**

Coltura	Superficie	Den.	Fabbisogno effettivo	Tipo refluo	Apporto di Azoto proveniente da reflui per Ha						Apporto di Azoto proveniente da Conc. Chim. Kg/Ha	Kg Azoto totale (2)
					mc	Kg Azoto/mc	Epoca(*)	Kg Azoto apportato	% efficienza Azoto	Kg Azoto utilizzato (1)		
MAIS	67	AIZVN	270	LIQ.BOV.	42	2,5	AUT. PRIM.	105	60	63	207	13869
MAIS	13	"	260	"	42	2,5	"	105	60	63	197	2561
MAIS	41	"	240	LET. BOV.	42	2,5	"	105	60	63	177	7257
FRUMENTO	6	"	150	LET.BOV.	42	2,5	"	105	60	63	87	522
FRUMENTO	3	"	110	LIQ.BOV.	42	2,5	ESTATE	105	60	63	47	141
GIRASOLE	3	"	80	"	42	2,5	"	105	60	63	17	51
ORZO	7	"	80	"	42	2,5	PRIMAVERA	105	60	63	17	119
SOIA	41	"	30	"	20	2,5	"	50	60	30	0	0
MEDICA	6	"	40	"	20	2,5	ESTATE	50	60	30	10	60
PIOPPI	16	"	100	"	52	2,5	AUTUNNO	130	60	78	22	352
PRATO	2	"	40	"	21	2,5	ESTATE	53	60	32	9	17
<b>Totale</b>	<b>205</b>		<b>36490</b>	<b>Totale</b>	<b>7694</b>			<b>19235</b>		<b>11541</b>	<b>24949</b>	<b>24949</b>

La quantità massima di azoto che l'azienda può apportare con i concimi minerali è di **24949 kg**

**Produzione degli effluenti zootecnici (vedi comunicazione di spandimento)**


Liquame mc	Letame mc	Pollina mc
7694	0	0

**RIEPILOGO PUA**

TIPOLOGIA COLTURALE	Apporti da reflui				Conc. Chimica	kg. N totali
	media ponderata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg	kg. /ha	
MAIS	105	42	60	63	197	
FRUMENTO	105	42	60	63	73	663
GIRASOLE	105	42	60	63	17	51
ORZO	105	42	60	63	17	119
SOIA	50	20	60	30	0	0
PIOPPI	130	52	60	78	22	352
PRATO	53	21	60	32	9	17
MEDICA	50	20	60	30	10	60

data *26/01/2022*


firma del Tecnico



fonti:  
 CRPA  
 ERSA  
 DGR 536  
 LIQUAMI ZOOTECNICI  
 SUOLI E PAESAGGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
 TABELLE E ALLEGATI

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI  
 DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA  
 Sede legale: via 29 Ottobre, 1/B

0410/257000  
 0410/257001  
 0410/257002  
 0410/257003  
 0410/257004  
 0410/257005  
 0410/257006  
 0410/257007  
 0410/257008  
 0410/257009  
 0410/257010

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Ö^&^ç Á »Ä Ì JDE ÓÁ^ÁÇEÇDEÏ STINQ - UD/AIA/105

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 137 dell'1 febbraio 2013, come aggiornata con il decreto n. 227 del 18 febbraio 2015, per l'esercizio, da parte della LA SUINICOLA SANDANIELESE S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA, dell'attività di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Ragogna (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Visto** il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della Direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

**Visto** il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per

le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 137 dell'1 febbraio 2013, che autorizza l'esercizio, da parte della LA SUINICOLA SANDANIELESE S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di San Daniele del Friuli (UD), via Tagliamento, 41, identificata dal codice fiscale 02280080306, dell'attività di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Ragogna (UD), località Cergole, frazione Aonedis;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 227 del 18 febbraio 2015, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 137/2013;

**Vista** la nota del 20 febbraio 2017, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 7059, con la quale il Gestore ha trasmesso il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 137 dell'1 febbraio 2013, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 227 del 18 febbraio 2015, consistente nella sostituzione dell'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto n. 137/2013;

## DECRETA

E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 137 dell'1 febbraio 2013, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 227 del 18 febbraio 2015, per l'esercizio, da parte della LA SUINICOLA SANDANIELESE S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di San Daniele del Friuli (UD), via Tagliamento, 41, identificata dal codice fiscale 02280080306, dell'attività di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Ragogna (UD), località Cergole, frazione Aonedis.

### **Art. 1 – Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**

1. L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)" al decreto n. 137/2013, è sostituito dall'Allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2 – Disposizioni finali**

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 137/2013 e n. 227/2015.

2. Copia del presente decreto è trasmessa a La Suinicola Sandanielese S.r.l. – Società Agricola, al Comune di Ragogna, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



**PIANO DI  
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE  
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA  
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

PIANO COMPLETO DI UTILIZZ. AGRON. dell'Az. "LA SUINICOLA SANDANIELESE"  
 - ZONE VULNERABILI -

Aree omogenee:

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BNI)

Quadri di valutazione

scheletro % vol.			CSC meq/100g	Profondità utile radici								
				< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm				
				pH								
> 35			> 10	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	X		

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno X	raro	occasionale
rischio di incrostamento	basso	medio X	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90) X	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa

Coltura	Precessione culturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale N <sub>nex</sub>			
				N <sub>nex</sub> =	N <sub>a</sub>	- N <sub>f</sub>	- A <sub>n</sub>
MAIS	mais	AIZVN	63,0	270	330	40	20
"	cereali	"	13,0	260	320	40	20
"	sola	"	41,0	230	290	40	20
GIRASOLE	cereali	"	3,0	80	140	40	20
ORZO	mais	"	7,0	90	140	30	20
FRUMENTO	mais	"	6,0	150	200	30	20
FRUMENTO	girasole	"	3,0	110	160	30	20
SOIA	mais	"	41,0	30	60	40	20
PIOPPI	pioppl	"	13,0	100	140	20	20
MEDICA	medica	"	6,0	40	80	20	10
PRATO	prato	"	2,0	40	70	10	20
<b>Totali</b>			<b>198,0</b>				

dove:

N<sub>nex</sub> = azoto da apportare con la concimazione

N<sub>a</sub> = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione culturale (in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

N<sub>f</sub> = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

A<sub>n</sub> = Apporti naturali

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI  
 DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA

Sede legale: Via 28 Ottobre, 1/B

33010 SERRAVALLE (UD)

tel. 0432/911111 fax 0432/911112

telex 320300

**Piano di utilizzazione dell'azoto:**

Coltura	Superficie e Ha	Den.	Fabbisog no effettivo Kg Azoto	Tipo refluo	Apporto di Azoto proveniente da reflui per Ha						Apporto di Azoto provenie nte da Conc. Chim. Kg/Ha	Kg Azoto totale (2)
					mc	Kg Azoto/mc	Epoca(*)	Kg Azoto apportato	% efficienza Azoto	Kg Azoto utilizzato (1)		
MAIS	63	AIZVN	270	LIQ. BOV.	44	2,77	AUT. PRIM.	122	60	73	197	12403
MAIS	13	"	260	"	44	2,77	"	122	60	73	187	2429
MAIS	41	"	230	LET. BOV	44	2,77	"	122	60	73	157	6432
FRUMENTO	6	"	150	LET. BOV.	42	2,77	"	116	60	70	80	481,2
FRUMENTO	3	"	110	LIQ. BOV.	42	2,77	ESTATE	116	60	70	40	120,6
GIRASOLE	3	"	80	"	42	2,77	"	116	60	70	10	30,59
ORZO	7	"	90	"	40	2,77	PRIMAVERA	111	60	66	24	164,6
SOIA	41	"	30	"	18	2,77	"	50	60	30	0	3,444
MEDICA	6	"	40	"	24	2,77	ESTATE	66	60	40	0	0,672
PIOPPI	13	"	100	"	60	2,77	AUTUNNO	166	60	100	0	3,64
PRATO	2	"	40	"	24	2,77	ESTATE	66	60	40	0	0,224
<b>Totale</b>	<b>198</b>		<b>34770</b>	<b>Totale</b>	<b>7642</b>			<b>21168</b>		<b>11405</b>	<b>22065</b>	<b>22069</b>

La quantità massima di azoto che l'azienda può apportare con i concimi minerali è di 22069 kg

**Produzione degli effluenti zootecnici (vedi comunicazione di spandimento)**


Liquame mc	Letame mc	Pollina mc
7641		0

**RIEPILOGO PUA**

ZONE VULNERABILI TIPOLOGIA CULTURALE	Apporti da reflui				Conc. Chimica kg. /ha	kg. N totali
	media pondera ta kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg		
MAIS	149	44	60	73	182	21264
FRUMENTO	116	42	60	70	67	602
GIRASOLE	116	42	60	70	10	31
ORZO	111	40	60	66	24	165
SOIA	50	18	60	30	0	0
PIOPPI	166	60	60	100	0	0
PRATO	66	24	60	40	0	0
MEDICA	66	24	60	40	0	0

data 20/02/2017

firma del Tecnico




fonti:  
CRPA  
ERSA  
DGR 536

LIQUAMI ZOOTECNICI  
SUOLI E PAESAGGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
TABELLE E ALLEGATI

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
Sede legale: Via 29 Ottobre, 1/B  
33033 CODROIPO (UD)  
Tel. 0432-924211 Fax 0432-924299  
Cod. Fis. n. B. IVA 00167190305



	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**STINQ - UD/AIA/105**

**Decreto n. 227**

**Trieste,**

**18 FEB. 2015**

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, della LA SUINICOLA SANDANIELESE S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA, sita nel Comune di Ragogna (UD).

#### **IL DIRETTORE**

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della

delibera stessa;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Visto** il DM 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

**Visto** il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.);

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 137 del 1 febbraio 2013, che autorizza l'esercizio dell'impianto di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, della LA SUINICOLA SANDANIELESE S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di San Daniele del Friuli (UD), via Tagliamento, 41, identificata dal codice fiscale 02280080306, sito nel Comune di Ragogna (UD), località Cergole, frazione Aonedis,;

**Vista** la comunicazione del 27 novembre 2014, acquisita dal Servizio competente in data 4 dicembre 2014 con nota del 3 dicembre 2014, protocollo n. 32700, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo

152/2006, l'intenzione di realizzare la seguente modifica non sostanziale, consistente:

1) nella realizzazione di un impianto di biogas della potenza di 30 KW, da collocarsi in prossimità dell'allevamento, che sarà costituito:

- a) da una prevasca per la raccolta del liquame tal quale in uscita dall'allevamento;
- b) da un fermentatore per la produzione di biogas con soletta in c.a. di copertura;
- c) da una vasca per lo stoccaggio del digestato in uscita dal fermentatore;
- d) da un locale tecnico al cui interno saranno posizionati il cogeneratore per la produzione di energia elettrica e termica, le pompe di movimentazione del digestato, i quadri elettrici e tutta la strumentazione necessaria;

2) nella realizzazione di un piccolo stoccaggio di gas, circa 60 mc, al di sopra della soletta in c.a. del fermentatore;

**Vista** la prot. n. 33070 del 10 dicembre 2014, con al quale il Servizio competente ha inviato, ai fini istruttori, la nota del Gestore datata 27 novembre 2014, al Comune di Ragogna, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", specificando che le modifiche sono da ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota prot. n. 1581 del 19 gennaio 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine:

1) ha comunicato che non vi sono osservazioni ambientali ostative alla realizzazione dell'impianto energetico, con le seguenti prescrizioni:

- a) i manufatti – digestore, vasca stoccaggio digestato, prevasca – dovranno essere realizzati preferibilmente fuori terra, per garantire l'ispezionabilità al piede;
- b) i medesimi manufatti dovranno essere preferibilmente realizzati in cls gettato in opera, di adeguata classe di esposizione: differenti modalità costruttive dovranno essere comunicate;
- c) le emissioni del motogeneratore dovranno essere conformi alla parte V, Allegato 1, Parte III, punto 1.3, lettera A, del decreto legislativo 152/2006, in particolare per il parametro Carbonio Organico Totale (TOC); dovranno essere disponibili condizioni di campionamento dell'emissione secondo UNI EN 15259:2008;

2) ha trasmesso, debitamente modificata, la Tabella 2 – Procedure di carattere gestionale, del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato C, al decreto n. n. 137 del 1 febbraio 2013;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 137 del 1 febbraio 2013;

## DECRETA

1. E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 137 del 1 febbraio 2013, rilasciata a favore della LA SUINICOLA SANDANIELESE S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di San Daniele del Friuli (UD), via Tagliamento, 41, identificata dal codice fiscale 02280080306.

## **Art. 1 – Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale**

1. L'allegato B al decreto n. 137/2013, viene sostituito dal seguente:

# **ALLEGATO B**

### **Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:**

- 1) dal Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999;
- 2) dal D.M. 7 aprile 2006;
- 3) dal decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);
- 4) dal decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
- 5) dalle norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004.

### **Il gestore dell'impianto è tenuto ad adempiere alle seguenti prescrizioni:**

- 1) la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali;
- 2) i rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee e contraddistinti con il relativo codice CER e la descrizione merceologica;
- 3) le vasche sottostanti il grigliato in sala gestazione devono essere impiegate solo per la veicolazione dei liquami. Laddove si utilizzi il sistema vacuum, la rimozione dei liquami dovrà essere effettuata almeno ogni 4-7 giorni;
- 4) la Società deve predisporre la Comunicazione Completa di Spandimento ed il Piano Completo di Utilizzazione Agronomica nei termini della D.G.R. 536/07;
- 5) considerato che LA SUINICOLA SANDANIELESE S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA dispone di 167,84 ha collocati in Zona Vulnerabile da nitrati, per valutare la congruità delle superfici a disposizione in relazione agli effluenti zootecnici prodotti, la società stessa deve indicare le colture presenti;
- 6) il liquame deve essere immediatamente interrato durante la distribuzione su terreno agricolo;
- 7) le attrezzature impiegate per l'utilizzo agronomico degli effluenti dell'allevamento devono garantire la tenuta durante il trasporto e la omogeneità di distribuzione in fase di applicazione. Qualora lo spandimento avvenga su terreni arativi nudi, l'incorporazione nel suolo deve essere eseguita entro 4 gg dallo spargimento;
- 8) la Società deve verificare costantemente il livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo, al fine di evitare tracimazioni accidentali; deve essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 20 cm;
- 9) le emissioni del motogeneratore devono essere conformi alla Parte V, Allegato 1, Parte III, punto 1.3, lett. A, del D.lgs 152/06, in particolare per il parametro Carbonio Organico Totale (TOC). Dovranno essere disponibili condizioni di campionamento dell'emissione, secondo le norme UNI EN 15259:2008.**

### **Il gestore dell'impianto deve, in relazione agli scarichi idrici, adempiere alla seguente prescrizione:**


- 1) ferma l'adozione del disperdimento per subirrigazione, la distanza del disperdimento al suolo dalle condotte interrate dell'acqua potabile deve rispettare i termini della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 04.02.77 richiamata in DPGR 23.08.82, n. 0384/Pres. - PIANO GENERALE RISANAMENTO DELLE ACQUE.

**Il gestore dell'impianto deve adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione integrata ambientale, alle seguenti prescrizioni:**

- 1) la Società deve dotarsi di ulteriori vasche esterne per gli effluenti non palabili della capacità complessiva di almeno 1700 m<sup>3</sup>;
- 2) la Società deve disporre di dispositivi di misurazione del prelievo idrico e dovranno essere registrati i dati di prelievo complessivo (mc/die) dal pozzo;
- 3) i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola.
- 4) le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili devono essere coperte ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:
  - a) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende
  - b) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame.

**Il gestore dell'impianto deve adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento del presente provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, alla seguente prescrizione:**

- 1) i manufatti - digestore, vasca stoccaggio digestato e prevasca, dovranno essere realizzati preferibilmente fuori terra, per garantire l'ispezionabilità al piede; i medesimi manufatti dovranno essere preferibilmente realizzati in calcestruzzo gettato in opera, di adeguata classe di esposizione, differenti modalità costruttive dovranno essere comunicate.





2. La Tabella 2 – Procedure di carattere gestionale, dell'Allegato C, al decreto n. 137/2013, viene sostituita dalla seguente:

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
<b>1.1 Stabulazione</b>				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale	Quotidiana	registrazione anomalie ed interventi	
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione anomalie ed interventi	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana	registrazione anomalie ed interventi	
<b>1.2 Sistema idrico</b>				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Bimestrale	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Settimanale	registrazione Anomalie ed interventi	mc (stima)
Manutenzione vasca Imhoff	Svuotamento fanghi	Annuale	Documento ditta autorizzata, data intervento	mc
<b>1.3 Materie Prime</b>				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi, (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi, (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	Quantità
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
<b>1.4 Sistema Energetico</b>				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Bimestrale	registrazione	kWh
<b>Controllo integrità digestore , vasca stoccaggio , prevasca</b>	<b>Controllo visivo</b>	<b>Quotidiano</b>		
<b>Manutenzione gruppo motogeneratore</b>	<b>Come da indicazioni del costruttore</b>	<b>Come da indicazioni del costruttore</b>	<b>registrazione</b>	
<b>Efficienza torcia di emergenza</b>	<b>Controllo programmato</b>		<b>registrazione</b>	
Efficienza impianto fotovoltaico	Controllo programmato	Come indicato da installatore	registrazione	
<b>Produzione di energia elettrica</b>	<b>contatore</b>	<b>Bimestrale</b>	<b>registrazione</b>	
<b>Produzione di energia termica</b>	<b>contatore</b>	<b>Bimestrale</b>	<b>registrazione</b>	

<b>1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui</b>				
Monitoraggio liquami	Analisi SS-Ph-N-P-Cu-Zn-Na	Triennale	registrazione	mc
	Quantitativo stoccato	Trimestrale		
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo tenuta vasche	Annuale/allo svuotamento	registrazione anomalie ed interventi	
Controllo dispositivi di carico/scarico contenitori degli effluenti	Controllo visivo	Al momento dell'utilizzo	registrazione anomalie ed interventi	
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio	registrazione anomalie ed interventi	
<b>1.6 Mantenimento e pulizia</b>				
Pulizia delle superfici esterne	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
<b>1.7 Rifiuti</b>				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			
<b>1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico</b>				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

## Art. 2 – Disposizioni finali


1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 137/2013.
2. Il presente decreto è trasmesso in originale a La Suinicola Sandanielese S.r.l. – Società Agricola. Copia del decreto stesso è inviata, al Comune di Ragogna, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

  
DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dos. n. g. Luciano Agapito

ambd2





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 137

STINQ - UD/AIA/105

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio di un impianto di cui al punto 6.6 lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe).

**LA SUINICOLA SANDANIELESE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA**

#### IL DIRETTORE

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal citato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

**Visto** il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Vista** la domanda del 1 giugno 2012, con la quale la SUINICOLA SANDANIELESE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di San Daniele del Friuli (UD), via Tagliamento, 41, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto esistente per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe, di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di Ragogna (UD), località Cergole, frazione Aonedis;

**Considerato** che l'impianto di cui alla citata istanza del 1 giugno 2012, è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale a seguito di un previsto ampliamento dell'attività, dall'attuale capacità di 540 posti scrofe, fino alla capacità complessiva di 900 capi;

**Ritenuto** pertanto di considerare la domanda presentata dalla Suinicola Sandanielese S.r.l. - Società Agricola, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, quale istanza per l'esercizio di un nuovo impianto, così come definito all'articolo 5, comma 1, lettera i-sexies, del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-22765-UD/AIA/105 del 29 giugno 2012, con la quale il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-22771-UD/AIA/105 del 29 giugno 2012, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Ragogna, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

**Considerato** che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 18 luglio 2012, dell'annuncio previsto dall'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, dell'articolo 29 quater, comma 4, del d.lgs 152/2006;

**Visto** il verbale della prima seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 6 settembre 2012, dal quale risulta, tra l'altro, che la Conferenza di servizi ha sospeso i propri lavori in attesa della documentazione integrativa richiesta che la Società dovrà trasmettere alla Regione, in numero di 6 copie, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale della Conferenza stessa;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-29573-UD/AIA/105 del 7 settembre 2012, con la quale il Servizio competente ha inviato, al Comune di Ragogna, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e alla Società, copia del Verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 6 settembre 2012;

**Vista** la nota pervenuta in data 20 novembre 2012, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza di servizi;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-38323-UD/AIA/105 del 23 novembre 2012, con la quale il Servizio competente ha inviato, al Comune di Ragogna, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", le integrazioni documentali fornite dalla Società con la citata nota pervenuta in data 20 novembre 2012;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-3552-UD/AIA/105 del 30 gennaio 2013, con la quale il Servizio competente ha inviato, al Comune di Ragogna, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e alla Società, copia del Verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 29 gennaio 2013;

**Considerato** che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 ter, del d.lgs. 152/2006;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni

delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'**esercizio** di un impianto di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe), sito in Comune di Ragogna (UD), località Cergole, frazione Aonedis, da parte della SUINICOLA SANDANIELESE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di San Daniele del Friuli (UD), via Tagliamento, 41, identificata dal codice fiscale 02280080306.

**Art. 2** - La presente autorizzazione integrata ambientale costituisce autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

**Art. 3** - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 4** - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

**Art. 5** - La Società adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

**Art. 6** - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 7** - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 8** - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 9** - L'Ente di controllo (ARPA) accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di

comunicazione.

**Art. 10** - L'Ente di controllo (ARPA) comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 11** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

**Art. 12** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 13** - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a **versare ad ARPA** la tariffa stessa, secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 1, del citato decreto ministeriale e all'articolo 6, comma 23bis, della legge regionale n. 2/2006, che qui di seguito vengono indicate:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, trasmettendo la relativa quietanza ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 14** - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

**Art. 15** - Il gestore dell'impianto, alla chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

**Art. 16** - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.



**Art. 17** - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 18** - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

**Art. 19** - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Trieste,  **1 FEB. 2013**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Dott. Ing. Pierpaolo Gubertini



# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

Il centro aziendale, sito nel comune di Ragogna, è collocato da un punto di vista urbanistico all'interno di una zona classificata nel Piano Regolatore Generale Comunale dello stesso Comune come "zona E6 di interesse agricolo". L'area aziendale interessa il foglio 23 del Comune di Ragogna e in particolare le particelle 133, 134, 135, 117, 274. L'azienda, già specializzata nella produzione di suinetti da ingrasso, deve ampliare la propria capacità produttiva realizzando un nuovo stabile adibito a sala gestazione sul mappale 133 al foglio 23, aumentando così la produzione della struttura da 540 a 900 posti, divisi tra le categorie di scrofe da rimonta, in produzione e verri, che produrranno circa 22.000 — 23.000 suinetti all'anno.

### Descrizione fabbricati

All'interno dell'azienda attualmente vi sono i seguenti locali:

- N. 1 - Fabbricato per la gestazione e parto (capannone A);
- N. 1 - Fabbricato per sala parto (Capannone B);
- N. 1 - Fabbricato per la gestazione (Capannone C)

Nel raggio di ricaduta delle emissioni di 1 km dal perimetro dell'impianto, sono presenti:

TIPOLOGIA	BREVE DESCRIZIONE (ENTRO 500 M)
Attività produttive	Non presenti
Case di civile abitazione	Non insistono fabbricati di civile abitazione oltre i 100 metri ed entro i 500 metri di distanza dall'impianto.
Scuole, ospedali, etc.	Non insistono scuole ed ospedali oltre i 100 metri ed entro i 500 metri di distanza dall'impianto.
Impianti sportivi e/o ricreativi	Non insistono impianti sportivi e/o ricreativi oltre i 100 metri ed entro i 500 metri di distanza dall'impianto.
Infrastrutture di grande comunicazione	Non insistono infrastrutture di grande comunicazione oltre i 100 metri ed entro i 500 metri di distanza dall'impianto.
Opere di presa idrica destinate al consumo umano.	Non insistono opere di presa idrica destinate al consumo umano.
Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.	Non insistono corsi d'acqua o laghi oltre i 100 metri ed entro i 500 metri di distanza dall'impianto.

L'allevamento è situato in un'area prettamente agricola. Le strutture di allevamento sono circondate da terreni coltivati a seminativi. E' presente una fascia piantumata con essenze arboree autoctone che perimetra il centro di allevamento sui lati nord-est e parzialmente a ovest, attenuando l'impatto visivo delle strutture. Non sussistono particolari vincoli di natura ambientale sull'area (S.i.C., Z.P.S., ARIA., Biotopi, Parchi naturali ecc.)

### GENERALITA'

L'allevamento è situato nel comune di Ragogna, prossimo quindi alla zona del sandanielese, rinomata per la lavorazione dei suini; la finalità iniziale dell'azienda era la produzione di un suino selezionato DOP San Daniele, nato, ingrassato e macellato in Regione. Negli ultimi anni si è assistito ad un cambio nell'orientamento di

mercato della domanda di carne suina che ha spinto l'azienda a rivedere la sua impostazione produttiva. Si è così deciso che nel sito di Ragogna non sarebbe più stato effettuato lo svezzamento dei suinetti, ma solo la loro produzione. Ciò ha comportato la decisione di aumentare il numero di scrofe stabulate ampliando l'impianto e realizzando un nuovo stabile adibito a sala gestazione, per massimizzare la produzione di suinetti. Nella situazione pre-ampliamento la composizione della mandria comprendeva circa 540 animali, tra scrofe da rimonta, da riproduzione e verri. Ad ampliamento avvenuto le strutture permettono il raggiungimento di una quota di animali pari a 900 capi.

## **CICLI PRODUTTIVI**

L'attività produttiva all'interno della azienda può essere brevemente descritta come segue: vengono prima di tutto selezionate le scrofette da destinare alla riproduzione, rimpiazzando quelle a fine carriera con le nuove, acquistate esternamente all'azienda. Questi nuovi capi entrano nel complesso produttivo con un peso di circa 40-50 kg, e vengono sottoposte ai controlli sanitari necessari per garantire la buona qualità dei prodotti aziendali. Si procede quindi rilevando il calore, sfruttando un maschio non castrato, detto ruffiano, che viene fatto sfilare tra le gabbie della sala gestazione; individuato il calore, che dura 2-3 giorni, si procede con la fecondazione artificiale con sperma precedentemente prelevato dai verri della stessa azienda. La gravidanza viene confermata tramite ecografia il 25° giorno dopo la fecondazione. Successivamente viene trasferita nei box della sala gestazione, dove sosta fino al 107° giorno dalla fecondazione. A questo punto l'animale viene transitato alle sale parto. Queste sale sono dotate di gabbie singole, costituite da una zona allungata per la scrofa, e da una zona protetta ad illuminazione artificiale per il riscaldamento dei piccoli. Al momento dello svezzamento avviene la separazione dei suinetti che, giunti ad un peso di circa 7 kg, all'età di circa 30 giorni, vengono allontanati dalle madri e destinati ad un altro sito, localizzato altrove, per lo svezzamento. Le scrofe vengono quindi valutate e rimpiazzate o ridestinate alla fase di stimolazione del calore. In azienda attualmente si fanno 2,45 cicli/anno. La movimentazione degli animali, in funzione della fase del ciclo, avviene grazie a corridoi protetti di larghezza di circa 1,8 m o meno a seconda della grandezza dell'animale (suinetti o scrofe). Ad ogni fine ciclo, quando avviene il ricambio degli animali — 30 giorni nelle sale parto, 90 giorni nei locali adibiti alla gestazione - viene effettuata la pulizia con l'utilizzo di un'idropulitrice. Quest'ultima si calcola sia in funzione per circa 8 ore alla settimana. La disinfezione dei locali si attua nebulizzando un disinfettante adatto di cui vengono consumati circa 25 litri all'anno.

## **Sistema di alimentazione**

L'alimento nelle sale parto e di gestazione viene fornito sottoforma di broda, mescolando un mangime specifico di origine cerealicola con acqua. La somministrazione, automatizzata e gestita tramite pc remoto, avviene 2 volte al giorno, e resta in funzione per un tempo complessivo di 2 ore. L'impianto preleva le quantità previste secondo ricetta di cereali e siero (stoccati in silos esterni ai capannoni) e compone la broda ad orari variabili in funzione delle condizioni stagionali e della temperatura esterna. Per quanto riguarda i suinetti, l'alimento è costituito da mangime secco, posto manualmente e automaticamente nelle mangiatoie dagli operatori, il consumo medio annuo di mangime è pari a circa 9.600 quintali. L'alimentazione viene fatta per fasi (BAT) e la formulazione del mangime cambia in relazione allo stato in cui si trovano le scrofe allevate e dei loro bisogni alimentari. I mangimi specifici sono di 3 tipi:

1. Le scrofe in gestazione vengono nutrite con una broda a base di "Scrofe pre-nat free". Questo mangime contiene principalmente granturco, crusca e farinetta di frumento e farina di soia ed è il mangime maggiormente utilizzato in azienda (in base al numero maggiore di scrofe in gestazione e al periodo di gestazione che risulta di 107 giorni).
2. Le scrofe in lattazione (che necessitano di un mangime molto nutriente) vengono alimentate con "Pig fertility lattazione plus free" un mangime arricchito con orzo, polpa di barbabietola e semi di girasole.
3. Le scrofe che ritornano in gestazione dopo un parto vengono nutrite con un mangime medicato "scrofe pre — nat free —LA" per un breve periodo di tempo.

I suinetti, fino al raggiungimento di 7 kg, vengono alimentati con un mangime integrativo al latte materno: "Immuno baby free San Danielese". Questo mangime è ricco di farina di soia, cereali, granturco, proteina di patata e siero di latte in polvere.

L'acqua proviene da un pozzo privato, e oltre che per abbeverare gli animali viene usata come risciacquante per le tubature che distribuiscono la broda, circolando sempre all'interno delle stesse. L'acqua di ritorno dal ciclo viene immagazzinata in un'apposita vasca di recupero, e riutilizzata per un nuovo risciacquo dopo la seconda razione di broda giornaliera. Nelle sale parto la razione d'acqua viene fornita alle scrofe ed ai lattonzoli mediante beverini "a ciucciotto" posti ad altezze differenti. In gestazione l'acqua è somministrata sia con abbeveratoi "a ciucciotto" per gli esemplari stabulati in box, sia tramite erogatori di acqua LEVE per gli esemplari nelle gabbie singole. Quest'ultimo è un sistema di tubazioni con erogatori provvisti di valvole che erogano l'acqua fino all'altezza di troppo pieno, garantendo agli animali acqua sempre pulita e fresca che viene versata in un abbeveratoio comune alle diverse gabbie tramite gli erogatori posizionati a distanze congrue e prestabilite. Questo sistema garantisce anche un notevole risparmio economico all'azienda.

### Sistema di climatizzazione

Durante il periodo invernale gli ambienti vengono riscaldati grazie a 2 caldaie da 99.000 calorie con sistema radiale, e supporto di lampade per i lattonzoli. Il consumo medio annuo è di circa 70 MWht (11000 litri di GPL stoccati in recipienti a pressione interrati). Durante il periodo estivo la ventilazione nei reparti di gestazione è naturale, realizzata attraverso l'apertura automatizzata delle finestre poste lungo le fiancate dei capannoni e dei cupolini disposti al colmo dei tetti. Nelle sale parto, invece, la ventilazione è condizionata e prevede l'utilizzo di un estrattore per sala. Inoltre per il raffrescamento dell'aria si utilizza un nebulizzatore Volpin.

## ENERGIA

### Produzione e consumo di energia

Per quanto riguarda i consumi energetici, l'energia elettrica consumata prima dell'ampliamento è pari a circa 65.200 kWh. Ad ampliamento realizzato il consumo elettrico stimato sarà pari a circa 80.350 kWh. L'energia termica consumata (utilizzata solo per riscaldare gli ambienti nel periodo invernale), dopo l'ampliamento, è pari a circa 80.000 kWh/anno (vedi dati riepilogativi in Tabella 1). L'azienda da giugno 2011 è fornita di un impianto di produzione di energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici. L'impianto fotovoltaico è composto da 290 moduli in silicio policristallino da 240 W ed è stato realizzato secondo dettagliate specifiche tecniche dalla ditta San Giacomo Impianti srl. L'impianto è di tipo "totalmente integrato" ed è stato installato sulla copertura esistente. La produttività dell'impianto è stata calcolata per un completo autoconsumo dell'azienda, per cui la potenza dell'impianto è di 69,6 kWp e potrà produrre circa 72.000 kWh/anno. Nel periodo che intercorre tra luglio e dicembre 2011 l'impianto ha prodotto 43.000 kWh (vedi dati riepilogativi in Tabella 1).

**Tabella 1: Bilancio energetico annuo aziendale**

Bilancio energia/annuo	Energia termica (MWh)	Energia elettrica (MWh)
Consumi totali pre-ampliamento (A)	68,5	66,5
Consumi totali post-ampliamento (AI)	82,6	80,5
Produzione energia stima (B)	0	72
TOTALI (AI — B)	82,6	8,5

### PRELIEVO IDRICO

L'approvvigionamento idrico avviene esclusivamente tramite un pozzo, che fornisce l'acqua per l'alimentazione animale e per il lavaggio delle aree di stabulazione. Il consumo per l'abbeveraggio degli animali presenta la voce più consistente e si stima in un impiego di 7 mc giornalieri. Altre voci di consumo idrico sono legate all'alimentazione dei capi e al lavaggio effettuato durante il vuoto sanitario. Complessivamente il consumo medio giornaliero per capo si può considerare pari a 0,017 mc. Il consumo per l'alimentazione animale è direttamente legato alla fase di accrescimento dei capi e a quella di gestazione delle scrofe.

L'acqua di ritorno dal ciclo delle tubazioni dell'alimentazione degli animali viene immagazzinata in un'apposita vasca di recupero, e riutilizzata per un nuovo risciacquo delle tubazioni dopo la seconda razione di broda giornaliera.

## **EMISSIONI**

### **Emissioni in atmosfera**

Le emissioni in atmosfera si realizzano quando la ventilazione naturale e/o artificiale portano all'esterno dei locali di allevamento l'aria interna (operazione effettuata sia per fornire agli animali condizioni di benessere ambientale sia per le funzioni di ricambio per il raffreddamento ambientale estivo), I principali effluenti gassosi sono composti da ammoniaca e metano e sono originati principalmente dal contatto fra le deiezioni animali e l'aria e dalle stesse trasformazioni della sostanza organica per ossidazione e fermentazione anaerobica. Le emissioni provenienti dai 4 silos presenti nell'impianto derivanti da operazioni periodiche di caricamento dei mangimi si ritengono scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico in relazione alla frequenza ed alla modalità di scarico e travaso degli stessi. Le emissioni prodotte dall'allevamento rientrano nella tipologia delle "emissioni diffuse" ai sensi della normativa vigente. Questi valori sono riferiti alla consistenza teorica di 900 capi.

Per contenere la produzione e la dispersione di inquinanti atmosferici, polveri ed odori dai locali di stabulazione e stoccaggio l'azienda ha previsto alcuni accorgimenti: barriere vegetali perimetrali che limitano la dispersione delle polveri; inoltre dopo lo spandimento è previsto l'interramento dei reflui entro le 24 ore per abbattere l'emissione di ammoniaca in atmosfera.

### **Scarichi idrici**

Le emissioni in acqua consistono in acque reflue domestiche derivanti dalla sala cucina sita fra i capannoni A e B e dei servizi igienici.

### **Emissioni sonore**

Le potenziali fonti di inquinamento dell'allevamento ed i relativi livelli di emissione acustica sono comparabili con i livelli rilevati in allevamenti della stessa tipologia. In ogni caso sono presenti barriere vegetali perimetrali e l'allevamento è situato a significativa distanza da aree abitate.

### **Rifiuti**

I rifiuti originati dai contenitori vuoti di farmaci, vaccini e disinfettanti e dalle bombolette spray (CER 15.01.10\*, 18.02.03\* e 16.05.04\*), vengono stoccati in appositi contenitori omologati posti all'interno dell'area di stoccaggio. I suddetti contenitori vengono consegnati a ditte autorizzate che ne effettuano il ritiro.

La mortalità nell'allevamento è prevista pari a 0,5% per le scrofe (circa 30 all'anno) e all'8% per i suinetti. Il controllo è prettamente visivo e a cadenza giornaliera. Le carcasse vengono stoccate in apposite celle frigo, ed il ritiro viene effettuato ogni 20-30 giorni da apposita ditta preposta allo smaltimento. I decessi sono registrati nell'apposito "registro spoglie animali" compilato per via telematica e con un riferimento cartaceo presente in azienda.


### **Deiezioni animali**

L'azienda non presenta sistemi di trattamento dei liquami che ne comportino depurazione e separazione solido-liquido, I liquami tal quali, tramite tubazioni, finiscono nei contenitori di stoccaggio esterno. I volumi dei reflui prodotti rappresentano l'insieme delle acque di pulizie dei box di allevamento e delle deiezioni liquide prodotte (urine e feci).

Le deiezioni liquide e solide prodotte dagli animali passano per gravità nelle vasche sottostanti assumendo le caratteristiche di liquido pompabile (liquame) avendo un contenuto di sostanza secca nell'ordine del 4% circa. Nelle sale gestazione iniziali e di nuova costruzione, il pavimento è totalmente fessurato, le deiezioni

defluiscono per tracimazione in una rete di tubazioni che li convoglia nei contenitori di stoccaggio esterno. Nelle sale parto il pavimento è invece grigliato, con sistema di asporto delle deiezioni a vacuum.

L'attuale capacità di stoccaggio della vasca esterna è di circa 2200 m3. Nei periodi idonei ed in funzione delle esigenze colturali, i liquami prodotti vengono prelevati dall'autobotte comune agli stabilimenti di proprietà che provvede alla fertirrigazione e al successivo interrimento come previsto nel dettaglio dal Piano di Utilizzazione Agronomica presentato dalla Società.




# ALLEGATO A

**MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)**

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

<b>1. Buone pratiche agricole</b>		
<b>1.1 Buone pratiche di allevamento</b>	<b>Stato di attuazione</b>	<b>Note</b>
	<b>1</b>	
Attuazione di programmi di informazione formazione del personale	APPLICATA	
Accurata registrazione dei consumi energetici, idrici, del mangime, dei fertilizzanti naturali ecc.	APPLICATA	
Predisposizione di una procedura d'emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti	APPLICATA	
Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria	APPLICATA	
<b>1.2 Riduzione dei consumi idrici</b>		
Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropulitrici	APPLICATA	
Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi	APPLICATA	
Manutenzione continua della rete idrica	APPLICATA	
Utilizzazione di sistemi antispreco	APPLICATA	
<b>1.3 Riduzione dei consumi energetici</b>		
Separazione degli spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente	APPLICATA	
Corretta regolazione dei bruciatori e distribuzione omogenea dell'aria calda	APPLICATA	
Controllo e calibrazione dei sensori termici	APPLICATA	
Ri-circolazione dell'aria calda	NON APPLICATA	
Adeguate coibentazione dei tunnel	APPLICATA	
Manutenzione continua dell'impianto	APPLICATA	
Disposizione delle bocche di riscaldamento verso il basso	NON PERTINENTE	



<b>1.4 Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti</b>		
Riduzione al minimo delle emissioni nel suolo e nell'acqua	APPLICATA	
Esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento	APPLICATA	
Rispetto di una distanza di almeno 5 metri dai corsi d'acqua naturali	APPLICATA	
<b>2 Tecniche nutrizionali</b>		
Alimentazione per fasi	APPLICATA	2 fasi
Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	APPLICATA	
Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	APPLICATA	
Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	APPLICATA	
Integrazione della dieta con altri additivi	APPLICATA	Mangime Medicato
<b>Riduzione delle emissioni dai ricoveri</b>		
<b>3 MTD PER LA RIDUZIONE DI NH<sub>3</sub> DAI RICOVERI SUINICOLI</b>		
<b>3.1 scrofe in attesa di calore/gestazione e suini in accrescimento/ingrasso</b>		
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	APPLICATA	Ogni 21 gg deeping sale parto
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON PERTINENTE	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con parte piena centrale convessa con fossa sottostante a pareti svasate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	



Pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON PERTINENTE	
Pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON PERTINENTE	
Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	NON PERTINENTE	
<b>3.2 scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)</b>		
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezione della scrofa e di quelle dei suinetti	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo con liquami in cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante	APPLICATA	Svuotata ogni 21 gg.
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	
<b>3.3 suini in post-svezzamento</b>		
Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON PERTINENTE	
Box gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTF) o grigliato (PTG) e fossa sottostante con raschiatore	NON PERTINENTE	
Box gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON PERTINENTE	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) e sistema a doppia climatizzazione	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG), parte piena centrale convessa con fossa dei liquami a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	

Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) a parte centrale convessa con fossa liquami sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) con copertura di parte dell'area piena (sistema a kennel)	NON PERTINENTE	
Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)	NON PERTINENTE	
<b>5 Trattamenti aziendali degli effluenti</b>		
Separazione meccanica del liquame suino	NON APPLICATA	
Aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata	NON APPLICATA	
Tattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino	NON APPLICATA	
Compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini	NON APPLICATA	
Tattamenti anaerobici con recupero di biogas	NON APPLICATA	
Evaporazione e disidratazione del liquame suino	NON APPLICATA	
<b>6 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (palabile)</b>		
Stoccaggio su piattaforma di cemento con sistema di raccolta e pozzo nero per il percolato (palabili suini)	NON PERTINENTE	
Per accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano dai recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili	NON PERTINENTE	
<b>6.1 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile) in vasche a pareti verticali</b>		
Vasche che resistano alle sollecitazioni meccaniche, termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA	
Basamenti e pareti impermeabilizzate	APPLICATA	
Svuotamento periodico (preferibilmente una volta anno) per ispezioni ed eventuale manutenzione	APPLICATA	
Doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo	NON APPLICATA	

Miscelazione del liquame solo in occasione del prelievo per gli spandimenti	APPLICATA	
Copertura delle vasche:  -coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende;  -coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), poliestere espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON APPLICATA	In futuro è prevista copertura
<b>7. Riduzione delle emissioni dallo spandimento</b>		
Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	APPLICATA	
Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON APPLICATA	
Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON APPLICATA	
Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection — open slot)	NON APPLICATA	
Spandimento con iniezione profonda nel suolo(deep injection — closed slot)	APPLICATA	
Presenza di copertura vegetale permanente (anche boscata) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio, ove è fatto divieto di spandimento di effluenti zootecnici.	NON PERTINENTE	
Interramento entro le 24 ore (palabili)	NON PERTINENTE	



# ALLEGATO B

## **Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:**

- dal Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999;
- dal D.M. 7 aprile 2006;
- dal decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);
- dal decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
- dalle norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004;

## **Il gestore dell'impianto è tenuto ad adempiere alle seguenti prescrizioni:**

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali;
- i rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee e contraddistinti con il relativo codice CER e la descrizione merceologica;
- le vasche sottostanti il grigliato in sala gestazione devono essere impiegate solo per la veicolazione dei liquami. Laddove si utilizzi il sistema vacuum, la rimozione dei liquami dovrà essere effettuata almeno ogni 4-7 giorni;
- la Società deve predisporre la Comunicazione Completa di Spandimento ed il Piano Completo di Utilizzazione Agronomica nei termini della Delib.G.R. 536/07;
- considerato che LA SUINICOLA SANDANIELESE S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA dispone di 167,84 ha collocati in Zona Vulnerabile da nitrati, per valutare la congruità delle superfici a disposizione in relazione agli effluenti zootecnici prodotti, la società stessa deve indicare le colture presenti;
- il liquame deve essere immediatamente interrato durante la distribuzione su terreno agricolo;
- le attrezzature impiegate per l'utilizzo agronomico degli effluenti dell'allevamento devono garantire la tenuta durante il trasporto e la omogeneità di distribuzione in fase di applicazione. Qualora lo spandimento avvenga su terreni arativi nudi, l'incorporazione nel suolo deve essere eseguita entro 4 gg dallo spargimento;
- la Società deve verificare costantemente il livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo, al fine di evitare tracimazioni accidentali; deve essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 20 cm;

## **Il gestore dell'impianto deve, in relazione agli scarichi idrici, adempiere alla seguente prescrizione:**

- ferma l'adozione del disperdimento per subirrigazione, la distanza del disperdimento al suolo dalle condotte interrate dell'acqua potabile deve rispettare i termini della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 04.02.77 richiamata in DPGR 23.08.82, n. 0384/Pres. - PIANO GENERALE RISANAMENTO DELLE ACQUE;

## **Il gestore dell'impianto deve inoltre adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, alle seguenti prescrizioni:**


- la Società deve dotarsi di ulteriori vasche esterne per gli effluenti non palabili della capacità complessiva di almeno 1700 m3;
- la Società deve disporre di dispositivi di misurazione del prelievo idrico e dovranno essere registrati i dati di prelievo complessivo (mc/die) dal pozzo;

- i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola.

- le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili devono essere coperte ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:

1) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende

2) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame.



# ALLEGATO C



## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 c.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Il Piano potrà essere soggetto a revisione sulla base del quadro informativo ottenuto a seguito dell'esame dei dati del Piano di Monitoraggio e Controllo o di indicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

### Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo almeno pari alla durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

## RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

**Tab. 1- Responsabilità**

	<b>Soggetti</b>	<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	LA SUINICOLA SANDANIELESE SRL Società Agricola	Renzo CINAUSERO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

**Tab 2- Procedure di carattere gestionale**

<b>AZIONE DI VERIFICA</b>	<b>METODO</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>REG.</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
<b>1.1 Stabulazione</b>				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale	Quotidiana	registrazione anomalie ed interventi	
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione anomalie ed interventi	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana	registrazione anomalie ed interventi	
<b>1.2 Sistema idrico</b>				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Bimestrale	registrazione	mc/giorno
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Settimanale	registrazione Anomalie ed interventi	
Manutenzione vasca Imhoff	Svuotamento fanghi	Annuale	Documento ditta autorizzata, data intervento	mc

<b>1.3 Materie Prime</b>				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi, (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi, (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	Quantità
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
<b>1.4 Sistema Energetico</b>				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Bimestrale	registrazione	kWh
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
Efficienza impianto fotovoltaico	Controllo programmato	Come indicato da installatore	registrazione	
Consumo GPL		alla consegna	registrazione	litri
<b>1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui</b>				
Monitoraggio liquami	Analisi SS-Ph-N-P-Cu-Zn-Na	Triennale	registrazione	mc
	Quantitativo stoccato	Trimestrale		
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo tenuta vasche	Annuale/allo svuotamento	registrazione anomalie ed interventi	
Controllo dispositivi di carico/scarico contenitori degli effluenti	Controllo visivo	Al momento dell'utilizzo	registrazione anomalie ed interventi	
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio	registrazione anomalie ed interventi	
<b>1.6 Manutenimento e pulizia</b>				
Pulizia delle superfici esterne	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	



Verifiche di legge su recipiente a pressione (serbatoio GPL)	Controllo integrità ed efficienza strumenti di sicurezza e controllo	Indicata dalla vigente normativa sui recipienti a pressione	Documento ditta autorizzata data intervento	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
<b>1.7 Rifiuti</b>				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			
<b>1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico</b>				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

### Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da emissioni odorigene, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative.

### Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n. 3, esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

**Tab. 3 – Indicatori di prestazione**


<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo/die
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo/die
Consumo di acqua	litri per capo/die
Consumo di mangime	kg per capo /die


## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del D.M. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

**Tab. 4** – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione;</li> <li>- un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione;</li> <li>- un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione;</li> </ul>	3





# **PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE  
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA  
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Azienda: LA SUINICOLA SANDANIELESE S.R.L.

Quantità di liquame in m<sup>3</sup>:

	bovino	suino	avicolo	cunicolo	ovicaprino	equino
prodotte oquisite da terzi	0,0	7739,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Quantità di letame in m<sup>3</sup>:

	bovino	suino	avicolo	cunicolo	ovicaprino	equino
prodotte oquisite da terzi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

